

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiuseppe Alleva, avvocato Cd di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nynanne Moashi e Jacopo Malagugini, avvocati Cd di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cd di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cd di Torino

Famiglia di fatto: necessità e urgenza di regolamentazione

SAVERIO NIGRO

Non sono molte e diverse e incidono direttamente sulle persone coinvolte; e dette implicazioni diventano più rilevanti allorché sopraggiunge la morte per uno dei componenti. La Corte Costituzionale - in una recente e qualificante sentenza (la n. 404 del 7-4-1988) - ha esaminato con lungimiranza, e nei limiti a essa imposti, la predetta questione, dando una interpretazione estensiva di una norma in materia di locazione e consentendo al convivente more uxorio di succedere nel contratto di locazione, la cui titolarità apparteneva alla persona cui affettivamente era legata. Le implicazioni - come dicevamo - sono notevoli e non è compito di questa rubrica

ed è nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro in ordine alla ripartizione delle predette indennità. La recente legge 29-5-1982 n. 297 nulla ha innovato su questo singolo aspetto, anche se il prestatore di lavoro, in specifici e determinati casi, possa parzialmente disporre di questi compensi anche prima dell'effettiva cessazione dell'attività lavorativa. La decipitezza e l'arcalcità di una simile norma si riverbera sulle persone - e quasi sempre sono donne - che hanno condiviso sacrifici e pesanti oneri con coloro cui affettivamente erano legati e che improvvisamente vedono loro negarsi un trattamento economico cui avrebbero avuto diritto, in tal modo vanificando le loro legittime aspettative.

Può assumere la norma giuridica connotazioni soltanto formali, che la distaccano e la rendono estranea alla realtà nella quale dovrebbe incidere e operare? A noi sembra di no, in quanto in una società, sostanzialmente ed effettivamente democratica, la legge deve recepire i mutamenti, le trasformazioni, le innovazioni, e dare a essi un assetto normativo conflacente e rispettoso della realtà che deve disciplinare e regolamentare.

In uno Stato di diritto, ove sovrana impera la legge nel regolare i rapporti intercorrenti tra i cittadini e tra questi ultimi e lo Stato, dovrebbe sussistere - costantemente - un parallelismo e un collegamento tra realtà socio-economica e norma scritta, talché questa non sia avulsa ed estranea alla prima, ma invece la contemperi e le conferisca un assetto concreto e incisivo. Al contrario in questa nostra società, nominalmente democratica, si assiste a un sempre più marcato distacco tra realtà operante nei costumi, nella mentalità dei cittadini, nelle relazioni tra questi, nei rapporti economici, ecc. e la legge che tutti questi fenomeni dovrebbe disciplinare e regolamentare, e questa discrasia appare di difficoltà e disagio che sono rilevanti e notevoli soprattutto per coloro che rientrano nella parte economicamente più debole della società.

Operaio delle Fs in malattia e riconoscimento dell'equo indennizzo

Cara *Unità*, sono un operaio qualificato dell'Ente F.s. Chiedo un chiarimento agli esperti della rubrica «Leggi e contratti» circa il riconoscimento della mia malattia per cause di servizio e se ho diritto all'equo indennizzo, così come previsto dall'art. 66-8 co. del Dpr/9-1957. Ho contratto una malattia il

4/5/1987. Mentre sollevavo un peso ho avvertito dolori alla schiena. Mi sono stati allora riconosciuti 20 gg. di infortunio e 35 di malattia. Il 3/10/1987 l'ispettorato sanitario di Reggio Calabria mi ha dichiarato idoneo alla qualifica. In data 29/6/1987 ho presentato domanda per il riconoscimento della causa di servizio. Mi è stato fatto notare che non ho chiesto l'equo indennizzo e che forse anche se mi riconosceranno che la malattia è derivata da ragioni di servizio non mi daranno l'equo indennizzo perché appunto non lo ho chiesto. Quale margine ho ancora per fare la domanda? Desidererei un preciso chiarimento.

La materia è regolata dall'art. 8-8 co. del Dpr 10.1.57 n. 3, della legge 26/3/1958 n. 425, dell'art. 11 legge 6/10/81 n. 564 oltreché del D.m. 2 luglio 1983 n. 1622 e D.m. 9/6/84 n. 1429. Hai fatto bene a richiedere il riconoscimento delle cause di servizio. È vero però che avere anche chiesto nella stessa domanda il riconoscimento dei benefici di legge non basta ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo. Deve essere presentata un'apposita domanda nei sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento delle cause di servizio o da quella posteriore in cui si è verificata la nomenzione dell'integrità fisica conseguente all'infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio.

Senza un'apposita domanda nei termini, rischi che il Capo del compartimento ti notifichi una delibera in cui ti nega il diritto all'equo indennizzo o ti dica (se la domanda è fatta, ma fuori termine) che la richiesta è irricevibile. Si è discusso se questa normativa sia ancora applicabile dopo la costituzione dell'Ente F.s. e ad esempio il Tribunale di Firenze ha dato un'interpretazione molto aperta ammettendo che in alcuni casi tutta la procedura possa svolgersi automaticamente senza presentare apposite domande, ma la Cassazione proprio di recente è andata di diverso per cui ti consigliamo, essendo ancora possibile, di presentare apposita domanda per ottenere l'equo indennizzo. □ avv. FEDERICO FREDIANI

Insistentemente restrittiva l'interpretazione dell'Inps

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Angelo Manzoni, Paolo Onesti e Nicola Tiesi

La signora Leonilde Romagnoli da Grottaferata (Roma), pensionata ex Inam, ci ha inviato copia di un ricorso legale indirizzato all'Inps perché la Gestione speciale del Fondo previdenza ex Inam, che fa capo appunto allo stesso Inps, ha notificato alla signora Romagnoli un addebito di lire 8.200.418 dispendendo successivamente la rateizzazione. Il ricorso fa riferimento ad articoli di vari Rd e Dpr e dimostrando la infondatezza della decisione adottata dall'Inps chiede la sospensione del provvedimento di addebito, la restituzione dei ratei già incamerati e il ripristino del trattamento pensionistico spettante. Nella lettera la signora Romagnoli, tra l'altro, afferma: «La pratica nel modo in cui viene trattata dall'Inps non ha nulla di ragionevole. Infatti dal momento che vi sono sentenze della Corte di Cassazione, leggi, Dpr, ecc. favorevoli al caso in questione, non vedo la ragione per cui l'Inps si ostina a respingere i ricorsi obbligando gli interessati ad adire le vie legali nella certezza della sua soccombenza. Tale comportamento procura sofferenze all'Ente o meglio alla collettività. Il contendere di tali ricorsi è stato già esaminato e discusso dai funzionari del servizio legale dell'Inps con esito favorevole per i ricorrenti, e quindi chi si ostina a non rispettare la legalità procurando con tale disinvoltura condotte così enormi che potrebbero essere evitate?».

Pubblicati, in sintesi, i termini della questione e il commento della lettrice, presuppriamo che si tratti di ex dipendenti dell'ex Fondo Inam, la quale, per errore del Fondo stesso, deve aver percepito una pensione integrativa più alta di quella spettante. I curatori della rubrica, per esperienza, riferiscono che una costante giurisprudenza limitava la portata del Rd

1422/1924 considerando operante per la sola pensione dell'Ago-Inps e, per di più, solo nel caso di errore nella prima liquidazione. Di qui è certamente scaturita l'insistenza dell'Inps nel pretendere il rimborso. La questione è pervenuta anche a valutazioni parlamentari. Con la legge riguardante la ristrutturazione dell'Inps, all'articolo 52 si dirime una volta per tutte la controversia: si afferma che in caso di errore dell'ente, l'errore, nel momento in cui viene constatato, deve essere corretto ma non si possono richiedere rimborsi delle somme già erogate. Non è stato però definito ancora da quale momento la nuova norma deve operare. Riteniamo che essendo in atto il ricorso, la questione dovrebbe avere esito positivo.

Avendo lavorato per alcuni anni nell'industria privata come metalmeccanico, percepisco dal 1965 pensione Vo. Poiché non mi era stata conteggiata una parte dei contributi a suo tempo versati, ho presentato ricorso. La risposta - giunta dopo due anni - è oltretutto parziale, in quanto circa il 50 per cento dei contributi in questione non sono stati conteggiati neppure questa volta. Qualche tempo or sono nella rubrica «Domande e risposte», che l'*Unità* pubblica il lunedì, ho letto a proposito delle pensioni Vo di un altro settore, che basandosi su quanto è stato versato, si può

calcolare così la pensione: - versamenti 1938-39: 50 volte il loro importo; - versamenti 1940-42: 40 volte il loro importo; - versamenti 1943-45: 30 volte il loro importo. Prima di decidere se intraprendere o meno nuovo ricorso vorrei sapere se questo esempio è valido per tutti i settori e comunque come possa calcolare la mia pensione Vo. Sergio Nannicini Sesto Fiorentino (Firenze)

Dobbiamo ripetere che per una risposta concreta occorrono dati concreti. Nel caso specifico si tratta di pensione liquidata con trattamento minimo o di importo superiore al trattamento minimo? La pensione è stata liquidata nel 1985 ma con decorrenza anteriore o con decorrenza 1985? In ogni caso, se vi sono versamenti antichi da recuperare, il calcolo non è effettuato con i criteri richiamati nella tua lettera. La retribuzione presa a base è sempre quella riferita alle ultime 260 settimane di retribuzione su cui si sono versati i contributi; ciò che cambia è la percentuale riferita al numero delle settimane su cui deve essere ricalcolata la pensione. Ciò trattandosi di pensione avente decorrenza successiva al 31 maggio 1982.

Le norme vietano in questo caso la riconsunzione

All'età di sedici anni feci il manovale e questo fino all'età di 21 anni quando mi colpì una grave malattia. A quell'età

poca avevo cinque anni di contributi e quindi mi assennarono pensione Inps ca/fo. Successivamente ho vinto un concorso presso un ente locale e l'Inps mi revocò la pensione Inps/fo ma a seguito del ricorso mi fu ripristinata a tutti gli effetti perché mi erano indispensabili continue cure. Nel 1983 uscì la legge 638 per la conversione in legge del decreto 463 recante misure urgenti in materia previdenziale per il contenimento della spesa pubblica. La pensione mi fu sospesa (non revocata), così a tutt'oggi. Ho continuato e continuo a lavorare con quasi 21 anni di anzianità. Il quesito che pongo è questo: è vero che non posso chiedere il cumulo dei contributi (quelli dell'industria con quelli degli Enti locali) perché i primi sono stati congelati per la pensione Inps/fo che da alcuni anni non percepisco in quanto sospesa per ragioni di reddito? Interpellata la commissione controllo Inps, mi è stato risposto che non posso rinunciare definitivamente alla pensione sospesa al fine di poter fare il cumulo dei contributi e andare quindi in pensione; è una interpretazione giusta della legge? Mi è stato detto che al momento del pensionamento degli Enti locali mi verrà automaticamente ripristinata anche la pensione di invalidità sospesa. Lettera firmata

Dobbiamo confermare che la risposta data dalla commissione controllo Inps corrisponde a quanto previsto dalle norme vigenti. La pensione di invalidità Inps resta sospesa ma non annullata e le norme sulla riconsunzione negano la possibilità di riconsunzione servizi che abbiano dato luogo a pensione. Al compimento dell'età pensionabile, cioè al compimento dei 60 anni, la pensione di invalidità Inps verrà rimesa in pagamento, ma - persistendo reddito di importo superiore a due volte l'importo del trattamento minimo vigente - la pensione sarà ripristinata con importo riferito al valore maturato in rapporto ai versamenti effettivi di contribuzione, cioè in misura estremamente più bassa del trattamento minimo.

I N P S . O G G I

Adesso so a che punto è il mio domani.

CODICE	COGNOME	DATA	IMPORTO	STATO
78	1978	568,000	A	37
78	1978	2.478,000	A	27
78	1978	27,000	A	6
78	1978	2.528,000	A	27
78	1980	3.321,000	A	32

CONTROLLA ANCHE TU L'ESTRATTO CONTO. AIUTACI A GARANTIRTI LA GIUSTA PENSIONE.

L'INPS sta terminando di inviare a tutti i lavoratori dipendenti suoi assicurati l'estratto-conto delle posizioni contributive registrate negli archivi per il periodo 1974-1980. È una importante iniziativa di informazione da tempo avviata per consentire ad ogni lavoratore di ricevere un documento ufficiale (denominato ECO I/M) che attesta l'ammontare delle retribuzioni ed i periodi lavorativi denunciati dalle aziende. Ad operazione ultimata l'INPS avrà emesso 22 milioni di estratti-conto. Successivamente l'Ente di previdenza provvederà ad emitting altri estratti per fornire agli interessati gli aggiornamenti dal 1981 in poi. I lavoratori sono invitati, nel loro interesse, a prestare la massima collaborazione per non vanificare gli sforzi compiuti dall'INPS, controllando attentamente i dati registrati e segnalando subito le eventuali anomalie. Queste possono riguardare i dati anagrafici oppure i dati contributivi e retributivi.

DATI ANAGRAFICI
Nel caso in cui siano errati o incompleti i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, ecc.) il lavoratore deve compilare e inviare all'INPS la cartolina inserita nell'estratto-conto, riportando negli appositi spazi il dato corretto.

DATI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI
Nel caso in cui siano errati o incompleti i dati relativi al periodo di lavoro assicurato o alle retribuzioni percepite, il lavoratore deve ritirare il modulo ECO 2/M, in distribuzione presso gli sportelli INPS e presso gli Enti di patronato, compilare e presentarlo presso gli stessi sportelli dando indicazione sul tipo di anomalia riscontrata e presentando uno o più documenti che possano provare la fondatezza del rilievo (buste paga, modello 101, contratto di lavoro, lettere di assunzione e licenziamento, prospetti di liquidazione, dichiarazioni aziendali integrative, ecc.).

È importante ricordare che per la regolarizzazione contributiva dei periodi fino al 31 dicembre 1977, la domanda e la relativa documentazione debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1989.

CON L'ESTRATTO CONTO SI APRE UN DIALOGO DIRETTO TRA INPS E LAVORATORI. UN RECIPROCO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUL PASSATO PER LA GARANZIA DEL FUTURO.

INPS. LA STRADA DELLA CHIAREZZA.